

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione dell'atto di indirizzo sui contratti di Fiume/Falda per i bacini idrici e lacuali ricadenti nella competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 39 del 12.04.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Approvazione dell'atto di indirizzo sui contratti di Fiume/Falda per i bacini idrici e lacuali ricadenti nella competenza della Città metropolitana di Roma Capitale".

La disponibilità di risorse idriche di buona qualità è uno dei principali fattori che determinano lo sviluppo economico di un territorio ed incidono significativamente sulla qualità della vita della popolazione che vi risiede.

Gli acquiferi laziali presentano da diversi anni fenomeni di riduzione delle portate sorgive e di progressivo abbattimento dei livelli piezometrici, imputabili principalmente all'espansione urbanistica che negli ultimi decenni ha incrementato notevolmente i consumi idrici.

Nel territorio della Città metropolitana di Roma, e in particolare nei sistemi idrogeologici Sabatini e Colli Albani, oltre al depauperamento delle falde idriche e ad alterazioni di natura idrogeologica, risulta compromessa anche la capacità di ricarica dei laghi vulcanici (Albano, Nemi, Bracciano, Martignano).

Il lago di Bracciano, di particolare importanza per la destinazione a riserva idropotabile, manifesta importanti abbassamenti della superficie piezometrica che nel 2017 ha toccato il minimo storico di circa 1,5 metri sotto lo zero idrometrico, tanto che la Regione Lazio ha vietato i prelievi ad uso potabile. Il fiume Arrone, suo principale emissario, da diversi anni non viene più alimentato dal lago, ma solo dalle acque depurate provenienti dal depuratore COBIS che, non essendo sufficientemente diluite dagli apporti naturali, compromettono le destinazioni d'uso delle acque, principalmente l'irrigazione nell'area di Maccarese e la balneabilità nei tratti di costa adiacenti la zona di foce (Fregene, nel comune di Fiumicino) con risvolti negativi per la salute pubblica, per l'ambiente e per le attività economiche legate al turismo.

Il lago Albano è quello che desta le maggiori preoccupazioni: il suo livello, rimasto pressoché costante fino al 1980, ha poi mostrato un abbassamento con andamento crescente per complessivi 4 metri nel periodo dal 1984 al 2005 e attualmente si stima un progressivo abbassamento di circa 40 cm l'anno. I dati di letteratura confermano che il fenomeno non è correlato con l'andamento dei fenomeni meteorologici, ma è imputabile al crescente sfruttamento della risorsa idrica superficiale e sotterranea nella zona interna al cratere, conseguente all'incremento demografico che ha interessato il territorio negli ultimi decenni. L'abbassamento causa la messa in circolo degli strati più antichi della falda vulcanica, ricchi di metalli pesanti come fluoro e arsenico, e l'aumento relativo della concentrazione di inquinanti organici e di nutrienti che instaurano processi di eutrofizzazione, responsabili delle massicce fioriture algali che si

manifestano nel periodo primaverile e autunnale. Indagini effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità nei laghi Albano e di Nemi nel periodo dal 2001 al 2005 hanno evidenziato fioriture di alghe verdi-azzurre (*Aphanizomenon raciborskii* e *A. ovalisporum*) e di un'alga rossa (*Planktothrix rubescens*) produttrici di tossine (cilindrospermopsina, microcistine), che attraverso la fauna ittica possono entrare nella catena alimentare causando effetti

tossici acuti a carico di vari organi (fegato, rene, polmoni) o effetti cronici cancerogeni. La presenza di microcistine è stata rilevata in entrambi i laghi Albano e di Nemi e nelle acque del pozzo indicatore Lago Albano e del pozzo Sforza-Cesarini, principale fonte idropotabile del comune di Castel Gandolfo.

La gravità della situazione ha indotto l'Autorità dei Bacini Regionali (ora assorbita dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) ad emanare misure di salvaguardia per gli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini (D.G.R. 1317 del 5.12.2003, D.G. R. 445 del 16.06.2009 e art. 19 Piano Tutela Acque Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 42 del 27.09.2007 e suo aggiornamento con DCR n. 18/2018; Norme di salvaguardia dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio pubblicato sul B.U.R.L 20/01/04 n. 2 S.O. n. 4; Norme di Salvaguardia dell'Autorità di Bacino del Tevere pubblicate sulla G.U. n. 89 del 16/04/2004) che prevedono, tra le altre misure restrittive, anche il divieto di rilascio di nuove concessioni di acque sotterranee e dai laghi.

Visti

il D.Lgs. 267/2000 che conferisce funzioni amministrative agli enti locali;

La legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii;

la L. R. 14/1999 e ss.mm.ii, che prevede l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale da parte delle Province;

la legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni*" e in particolare l'art. 1 che al comma 16 dispone che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma, al comma 44 attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali delle province e al comma 85 lettera a) elenca tra le funzioni fondamentali delle province la "*pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza*";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Roma, e in particolare l'art. 49, comma 1 che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

la Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque superficiali e sotterranee, persegue obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici attraverso sistemi di gestione integrata delle acque e dei territori contermini e all'art. 14 promuove diverse forme di consultazione pubblica: "*Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici (...)*".

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo che stabilisce un quadro comune per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni finalizzato a prevenire i danni ed a ridurre l'impatto sulla salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.

la Direttiva 2006/118/CE del parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

la strategia europea sulla biodiversità che si prefigge di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi nell'Unione europea (UE), ed in particolare l'iniziativa FARO "*Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse*", che prevede l'attuazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat» nell'ambito della rete Natura 2000;

la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg-(Danimarca) il 27 maggio 1994;

la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;

il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della "Convenzione di Aarhus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

il Forum Mondiale sull'Acqua (*World Water Forum*) che nel 2000 definisce il "*contratto di fiume*" come una forma di accordo che permette di "*adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale*";

l'Agenda 2030 e i relativi 17 Obiettivi, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, che definiscono il programma di azione globale per lo sviluppo sostenibile;

il R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" che al Titolo I disciplina le derivazioni e le utilizzazioni delle acque pubbliche;

il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte terza che detta "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. che all'art. 68-bis comma 1 dispone che "*I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree*";

la L.R. 11-12-1998 n. 53 *“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”* che all’art. 9, comma 2, lettera b) delega alle province le funzioni relative alla tutela, all’uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche;

La *“Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”* redatta il 18 ottobre 2010 dal V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, detta gli obiettivi e le finalità dei Contratti di Fiumi, indicati come *“processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza”*;

il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume coordinato dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA ha redatto il documento d’indirizzo *“Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume”*, adottato dalla Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio nazionale Contratti di Fiume il 12 marzo 2015;

la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 86 del 16 giugno 2015, che tra le azioni di adattamento per contrastare i principali impatti dei cambiamenti climatici propone i Contratti di Fiume;

la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, quale strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia, che individua la gestione sostenibile della risorsa idrica e la creazione di comunità e territori resilienti per la prevenzione dei rischi naturali e antropici, e strumenti di custodia, tra cui i Contratti di Fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale;

la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati che nella seduta del 18 novembre 2020 ha discusso e approvato all’unanimità dei presenti il rafforzamento dei contratti di fiume ed una Risoluzione in 14 punti sulla necessità di promuovere i Contratti di Fiume di cui al testo unificato delle risoluzioni 7-00555 Braga, 7-00569 Labriola e 7-00577 Lucchini, che ha preso il numero 8-00092 in cui impegna il Governo, tra l’altro: "1) ad adottare le iniziative di competenza per inserire i contratti di fiume nel quadro delle politiche di sostegno delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione dei progetti *green* proposti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per accedere anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund; 2) a sostenere lo strumento dei contratti di fiume in ragione della loro capacità di superare una logica meramente amministrativa e settoriale e di sviluppare Partenariati Pubblico Privati (PPP) stabili e costituiti, in grado di produrre programmi d’azione partecipati con concrete ricadute territoriali maggiormente efficaci.

la Legge regionale n.17/2016 che all’art. 3, commi 95-96-97, promuove il Contratto di Fiume, di lago, di costa e di foce quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree; attiva e coordina tutte le

iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio; opera al fine di armonizzare l'attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati, e stanziando risorse economiche per tali finalità;

la D.G.R. Lazio 18 novembre 2014 n. 787 *“Adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”* come modificata con D.G.R. 4 giugno 2019 n. 335 – *Revoca parziale della D.G.R. 18 novembre 2014, n. 787 e revoca della D.G.R. 4 aprile 2017, n. 154. Istituzione del Forum e del Tavolo Tecnico in materia di Contratti di Fiume. Promozione della Campagna Contratto di Fiume Lazio - Plastic Free”*;

La D.C.R. 23/11/2018 n. 18 *“Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela delle Acque”* che nelle Norme di Attuazione introduce l'art. 40 *“Contratti di Fiume”* che *“concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”*.

la D.G.R. Lazio 4 giugno 2019, n. 337 – Definizione dei criteri relativi all'Avviso pubblico finalizzato alla promozione ed incentivazione dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa.

Considerato che:

le competenze in materia di gestione delle acque risultano frammentate tra diversi soggetti (Autorità di Bacino, Regione, Città metropolitana, Comuni, Consorzi di bonifica; Gestori del S.I.I.) e che a tutt'oggi non esiste un sistema informativo condiviso dei prelievi e degli usi delle acque, rendendo difficoltoso ottenere informazioni realistiche sul bilancio idrico ed effettuare controlli sul territorio;

la normativa che disciplina l'approvvigionamento idrico autonomo (R.D. 1775/1933), nonostante le numerose revisioni, risulta ancora inadeguata per una razionale gestione delle acque, non incentiva al risparmio idrico e induce a considerare l'acqua una risorsa inesauribile;

il procedimento concessorio di acqua pubblica prevede un iter burocratico particolarmente complesso che, in caso di attingimento da acque sotterranee, richiede la preventiva acquisizione di due distinti atti autorizzativi e tempi procedurali eccessivamente lunghi, incompatibili con la programmazione di qualunque attività produttiva, con il risultato di scoraggiare le attività e favorire l'abusivismo;

l'approvvigionamento idrico autonomo non è soggetto a tariffazione in base ai consumi, ma ad un canone fisso in relazione agli usi;

il prelievo di acqua sotterranea per uso domestico è libero e gratuito e non sono previste sanzioni per la mancata denuncia all'autorità competente o in caso di usi eccessivi o impropri;

l'entità dell'approvvigionamento idrico autonomo non è nota. Con l'abrogazione della legge Merli (L. 319/1976, abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/1999), è venuto meno l'obbligo di comunicare annualmente alla Provincia territorialmente competente la quantità di acqua prelevata autonomamente. Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 165 comma 2 ha ristabilito l'obbligo di comunicare annualmente al soggetto gestore del S.I.I la quantità di acqua prelevata, ma la mancanza di una

adeguata campagna di informazione e la molteplicità di gestori negli ATO dove le procedure per l'affidamento del S.I.I. non sono ancora completate, oltre alla mancata previsione di sanzioni per l'omessa comunicazione, rendono inattuato tale adempimento, fondamentale per avere informazioni realistiche sull'entità dei prelievi di acqua per i diversi usi.

Ritenuto che:

la corretta gestione e valorizzazione dei corsi d'acqua del territorio della Città metropolitana di Roma, e dei sistemi idrografici ad essi connessi (laghi e loro immissari ed emissari, falde, ecc.), richieda improcrastinabili azioni e interventi condivisi e coordinati da tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, finalizzati a perseguire la realizzazione di un sistema informativo unitario condiviso dei prelievi delle acque, degli usi e della loro restituzione nell'ambiente, quale base per la programmazione di interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione socio-economica sostenibile del sistema idrico metropolitano, nel rispetto della pianificazione vigente e delle competenze specifiche;

i contratti di fiume (CdF), nella loro più ampia accezione (contratti di lago, di falda, di foce, di costa, di aree umide, ecc.), promossi nel corso del Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000) e in via di diffusione in Italia e in tutta Europa come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, possono costituire lo strumento più idoneo per perseguire gli obiettivi di tutela, di corretta e sostenibile gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione dai rischi idraulici, contribuendo quindi allo sviluppo del territorio metropolitano;

i contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) ed alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), quali utili strumenti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive;

Preso atto:

che il Comitato Promotore per un Contratto di Falda Lago Albano e Nemi ha redatto una "PROPOSTA di MANIFESTO DI INTENTI" finalizzato alla redazione di un Contratto di Falda Lago per Albano e Nemi;

che i Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque;

che, coerentemente con gli obiettivi dei contratti di Fiume, si debbano includere anche gli immissari ed emissari dei laghi, quali sistemi idrici legati allo stato idrologico dei laghi che alimentano o drenano, e per la loro funzione di connettività ecologica con il territorio circostante;

che i soggetti aderenti al Contratto di Fiume definiscono un Programma d'Azione condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo e messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra tutti i soggetti aderenti;

Ritenuto di sottoporre la proposta all'approvazione del Consiglio metropolitano che ne ha competenza, ai sensi dell'art. 42 del T.U. 267/2000 e ss. mm. ii e art. 18, comma 2, dello Statuto;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Tutela acque, suolo e risorse idriche" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di condividere i principi e i contenuti della Carta Nazionale dei Contratti di Fiume quale documento di indirizzo a cui devono ispirarsi tutte le attività amministrative in materia di tutela e valorizzazione delle risorse idriche di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;
2. di aderire alla "PROPOSTA DI MANIFESTO DI INTENTI" verso un Contratto di Falda/Lago per Albano e Nemi promossa dal Comitato promotore per un Contratto di Falda Lago Albano e Nemi, che si allega quale parte integrante del presente decreto;
3. di adottare tutte le iniziative e le procedure necessarie per la promozione e l'adozione di Contratti di Fiume/Falda per i bacini idrici e lacuali ricadenti nel territorio di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, coinvolgendo il più ampio numero di soggetti interessati a vario titolo nella gestione e valorizzazione delle risorse idriche.